

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 12 luglio 2022

Prot. n. 107/22– AC/mm
Circ. n. 107/AG/6- 22

Oggetto: **MOBILITY MANAGER**

Si ricorda agli associati che, per le aziende con più di 100 dipendenti, è prevista la figura del Mobility Manager aziendale, figura specializzata “nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”.

Da non confondere con il Mobility Manager d’area, invece, che è di supporto al comune territorialmente competente“ nella definizione e implementazione di politiche, nonché dello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility Manager aziendali”.

Aziende e Pubbliche Amministrazioni sono tenute a nominare un Mobility Manager se hanno più di 100 dipendenti e se sono ubicate in:

- un capoluogo di Regione;
- una città metropolitana;
- un capoluogo di provincia;
- un comune con più di 50.000 abitanti.

Nel calcolo dei 100 dipendenti per ogni singola unità locale, vanno considerati anche coloro che “seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale, in virtù di contratti di appalto o servizi o di forme quali distacco, comando od altro”.

Il Mobility Manager è una figura di supporto alle attività nella decisione, pianificazione programmazione, gestione e promozione di soluzioni efficaci in tema di mobilità sostenibile.

La nomina del Mobility Manager deriva dall’obbligo per le aziende di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL).

Questo professionista, dunque, è colui che si occupa di elaborare il PSCL e di promuovere la realizzazione degli interventi necessari ad una miglior organizzazione e gestione della mobilità dei dipendenti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

Egli, inoltre, dovrà essere di supporto all’adozione del Piano, con l’aiuto del Mobility Manager d’area e verificarne l’attuazione.

L’art. 6 della normativa di riferimento prevede, inoltre, che il Mobility Manager debba curare i rapporti con gli enti pubblici e privati coinvolti direttamente nella gestione degli spostamenti del personale; attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, promuovere, insieme al Mobility Manager d’area, azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclopedonale, dei servizi di trasporto pubblico e di quelli ad esso complementari e supportare il Mobility Manager d’area nel promuovere interventi sul territori in relazione a questa problematica.

Ad oggi, non sono previste sanzioni in caso di inadempimento della normativa.

L’Ufficio Legale e Affari Generali è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi



AG 1/1